

N49-1/ 2022 PU

Oggetto: RICORSO CONCORDATO MINORE

TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Il giudice designato,

deliberando sul ricorso per concordato minore depositato da ROBERTO LIPPI (C.F. LPPRRT67C21L833F), residente a Viareggio (LU), frazione Torre del Lago, Via Giuseppe Verdi n. 15/B, assistito, rappresentato e difeso come in atti;

vista la documentazione allegata alla domanda di regolazione della crisi da sovraindebitamento;

vista la documentazione integrativa depositata in data 24.1.2023;

osservato:

1. che sono stati prodotti i documenti previsti dagli artt.75 e 76 CCII;
2. che il debitore è un libero professionista;
3. che il debitore non risulta avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte e che non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti il deposito della domanda;
4. che, allo stato, non risulta che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

ritenuto pertanto che la domanda è ammissibile;

ritenuto che non è necessario per la tutela degli interessi delle parti la nomina del commissario giudiziale ai sensi dell'art.78, co.2 bis lett.a);

P.Q.M.

visti gli artt.75, 76, 77 e 78 CCII,

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di ROBERTO LIPPI (C.F. LPPRRT67C21L833F);

- dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale di Lucca;

- ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

- assegna ai creditori termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del decreto di apertura della procedura, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo i creditori che nel caso in cui non facciano pervenire all'OCC la suddetta dichiarazione di voto nel termine sopra assegnato, si intenderà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

- vista l'istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- dispone che l'OCC comunichi, ai sensi dell'art.78, co.1 CCII, il decreto di apertura ai creditori, assieme alla proposta, alla relazione particolareggiata e ai documenti relativi alla stima del valore di liquidazione.

Lucca, 27/01/2023.

Il Giudice designato
Carminc Capozzi